

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3050

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1991

Modifica della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante
revisione della disciplina della invalidità pensionabile

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 giugno 1984, n. 222, avente per oggetto «revisione della disciplina della invalidità pensionabile» prevede al comma 10 dell'articolo 1 che «al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia».

Numerosi titolari dell'assegno di invalidità raggiungono prima del compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia i requisiti contributivi (trenta-

cinque anni) giustificanti il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in base alle vigenti normative di legge.

Appare, pertanto, opportuno modificare il testo della precitata norma per consentire la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di anzianità anche prima del compimento dell'età pensionabile e ciò per non danneggiare quanti posseggono il requisito di cui sopra (ripetesi: avvenuto versamento di contributi per trentacinque anni).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: «Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia» sono sostituite dalle seguenti: «al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia o al raggiungimento dei requisiti contributivi per la liquidazione della pensione di anzianità, l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di anzianità o di vecchiaia».